



**REGOLAMENTO REGIONALE PER LA COMMISSIONE CONSULTIVA
PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA**

Approvato nella seduta del 04 aprile 2023

Delibera n. 087/2023



Premessa

1. Il seguente Regolamento è stato redatto sulle indicazioni contenute nella premessa e nell'articolo 5 comma 2 del nuovo Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali nella seduta del 22 ottobre 2022 con delibera n. 200, in vigore dal 1° gennaio 2023.
2. La formazione continua è un obbligo giuridico e deontologico, secondo le previsioni dell'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012 e del Codice Deontologico degli Assistenti sociali. La violazione dell'obbligo costituisce illecito disciplinare.

ART. 1 (Costituzione della Commissione)

1. Il Consiglio regionale istituisce la Commissione consultiva per l'autorizzazione della Formazione continua.
2. La Commissione è costituita da un minimo di 3 componenti ad un massimo di 6 componenti. Di norma i componenti sono Consiglieri, ma è possibile prevedere la presenza di membri esterni. I membri esterni possono essere sia iscritti sia non iscritti all'Albo e la loro presenza può essere anche temporanea o prevista su specifiche questioni. La Commissione è costituita con apposito atto deliberativo, in caso di presenza di membri esterni devono essere esplicitati le modalità ed i motivi dell'individuazione degli stessi.
3. Ai componenti della Commissione si applica quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2016, approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e successivi aggiornamenti, con specifico riferimento agli Ordini ed ai Collegi professionali e le norme approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali in merito alla prevenzione della corruzione e della trasparenza (con particolare riguardo all'art 8 del Regolamento Nazionale FCO).

ART. 2 (Funzionamento e compiti della Commissione)

1. La Commissione ha potere consultivo.
2. Si riunisce almeno una volta al mese per elaborare proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio regionale sull'attribuzione dei crediti formativi da assegnare alle attività formative e sugli esoneri.
3. La Commissione esprime il proprio parere su:
 - i crediti formativi da attribuire agli eventi realizzati nel territorio regionale e proposti dai soggetti autorizzati all'organizzazione di eventi formativi;
 - i crediti formativi da attribuire agli eventi organizzati in partenariato con i sottoscrittori di protocolli d'intesa o convenzioni con il Consiglio regionale, ivi compresa la formazione sul campo;
 - i crediti formativi da attribuire agli eventi organizzati direttamente dal Consiglio regionale;
 - le richieste ex-post di attribuzione di crediti ad attività svolte dagli iscritti;
 - le richieste di esonero degli iscritti;
 - le richieste di convenzione e/o cooperazione (protocolli d'intesa) di soggetti pubblici o privati;
4. La Commissione si impegna a partecipare attivamente a mantenere un raccordo e una collaborazione costante con la Commissioni Consultiva Nazionale per il monitoraggio dell'offerta formativa e l'applicazione del Regolamento per la Formazione Continua, oltre che per promuovere iniziative volte a superare le eventuali criticità relative all'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.

ART. 3 (Compiti del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, sentita la Commissione, delibera:
 - i crediti formativi da attribuire agli eventi realizzati nel territorio regionale e proposti dai soggetti autorizzati all'organizzazione di eventi formativi;



- i crediti formativi da attribuire agli eventi organizzati in partenariato con i sottoscrittori di protocolli d'intesa o convenzioni con il Consiglio regionale, ivi compresa la formazione sul campo;
 - i crediti formativi da attribuire agli eventi organizzati direttamente dal Consiglio regionale;
 - i crediti formativi da attribuire alle attività svolte dagli iscritti le cui richieste siano pervenute ex-post;
 - il periodo di esonero degli iscritti che ne abbiano fatto richiesta;
 - la stipula di convenzione e/o cooperazione (protocolli d'intesa) con soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio regionale, inoltre, ha il compito di:
- effettuare una verifica dei requisiti autocertificati dagli iscritti tramite controlli a campione;
 - segnalare al Consiglio Territoriale di Disciplina, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio formativo, i nominativi degli iscritti risultati inadempienti all'obbligo formativo nel triennio precedente;
 - comunicare al Consiglio nazionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, le segnalazioni, i procedimenti avviati e conclusi per violazione dell'obbligo formativo, mediante apposito schema informatizzato predisposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali.

ART. 4 (Modalità di adempimento dell'obbligo formativo)

1. Ogni assistente sociale per adempiere all'obbligo formativo, deve conseguire nel triennio n. 60 crediti formativi, di cui almeno 15 per attività ed eventi concernenti l'ordinamento professionale e la deontologia (crediti formativi deontologici).
2. Le attività di formazione continua sono scelte liberamente dai professionisti Assistenti Sociali. Perché siano valide ai fini dell'adempimento dell'obbligo, devono essere realizzate dall'Ordine, da soggetti autorizzati o convenzionati con l'Ordine.
3. Le richieste di accreditamento di eventi ex-post per essere considerate valide nel triennio di riferimento, devono essere inserite entro e non oltre il 31 marzo dell'anno seguente la conclusione del triennio formativo.
4. Anche la corretta rendicontazione della formazione continua, per il tramite dei canali messi a disposizione dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, costituisce obbligo deontologico per l'Assistente Sociale, secondo quanto previsto dal vigente Codice Deontologico. L'accesso alla piattaforma nazionale avviene secondo le modalità di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020.
5. Per i professionisti Assistenti Sociali neo-iscritti, il vincolo dell'assolvimento dell'obbligo formativo decorre a partire dall'anno solare successivo a quello di iscrizione; in questo senso, laddove l'iscrizione sia avvenuta nel corso del primo anno del triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire, a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'iscrizione, una quota pari a 2/3 del totale dei crediti formativi obbligatori, corrispondente a 40 crediti formativi, di cui almeno 10 crediti formativi deontologici. Laddove l'iscrizione sia avvenuta nel corso del secondo anno del triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire, a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'iscrizione, una quota corrispondente a 1/3 del totale dei crediti formativi obbligatori, pari a 20 crediti formativi, di cui almeno 5 crediti formativi deontologici. Vengono computate ai fini dell'assolvimento anche attività fruite o svolte nell'anno di prima iscrizione, purché in data successiva alla stessa, sempre tenendo come riferimento il triennio formativo.

ART. 5 (Riconoscimento di crediti formativi ad eventi)

1. Per gli eventi formativi, l'unità di misura della formazione continua è il credito formativo che corrisponde ad 1 ora di attività formativa, fatte salve le ulteriori specificazioni previste al successivo art. 6. Sono escluse dal conteggio dell'attività formativa, le parti non strettamente didattiche, le fasi di presentazione del corso e le verifiche dell'apprendimento, se previste.
2. In forza della Scheda 2 allegata al vigente Regolamento per la Formazione Continua approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, il Consiglio regionale stabilisce con delibera i



contributi, a titolo di diritti di segreteria e per il funzionamento della Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua, tenendo conto della durata delle sedute consiliari.

3. La quota d'iscrizione ad un evento formativo per la copertura delle spese del soggetto autorizzato alla formazione, non potrà superare un importo massimo che verrà definito con apposita delibera.

ART. 6 (Riconoscimento delle attività)

1. Le attività formative cui vengono attribuiti crediti formativi, si distinguono in:
 - a. attività formativa fruita;
 - b. attività strutturata di formazione sul campo;
 - c. attività formativa erogata in qualità di docente o supervisore;
 - d. attività di ricerca;
 - e. attività pubblicistica;
2. In base a quanto previsto dalla Scheda n. 1 del nuovo Regolamento sulla Formazione Continua del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, per gli eventi e le attività formative, il Consiglio regionale si attiene ai seguenti parametri:

| Attività formative accreditabili ex ante di cui all'art. 3 comma 4 lettere a, b | Crediti formativi | Crediti deontologici | Note |
|---|---|--|---|
| Corsi di formazione e aggiornamento, di perfezionamento, attività di ricerca e master | 1 ora /1 credito (dal calcolo vanno escluse le pause) | Si assume che i contenuti deontologici siano connotati a quelli, anche differenti, trattati nell'ambito delle attività formative attinenti all'esercizio della professione. Il riconoscimento dei crediti deontologici, pertanto, è calcolato automaticamente per ogni evento accreditato, in una percentuale variabile sul totale dei crediti attribuiti in base alle caratteristiche dell'evento stesso. In particolare: numero di partecipanti: <ul style="list-style-type: none">• fino a 30 partecipanti il 30% del totale dei crediti• oltre 30 il 25% del totale dei crediti Inoltre <ul style="list-style-type: none">• presenza di esercitazioni pratiche o attività laboratoriali oppure eventi che abbiano esclusivamente a tema la materia deontologica o dell'ordinamento professionale: 50% del totale dei crediti deontologici rispetto al numero attribuito in funzione dei partecipanti. Il numero di crediti deontologici risultante al termine del calcolo è | Ogni evento formativo può essere autorizzato per un max di 45 crediti |



| | | | |
|---|--|---|---|
| | | arrotondato al primo numero intero successivo. | |
| Corsi FAD (vedi specifiche al punto A) | 1 credito /1 ora | | ogni evento formativo può essere autorizzato per un max di 45 crediti |
| Questionari online predisposti ai fini di ricerche di interesse per la professione di assistente sociale (vedi specifiche al punto B) | 2 crediti | di cui 1 credito deontologico | |
| Partecipazione ad incontri individuali di supervisione professionale condotti da assistente sociale supervisore | 2 crediti per ogni ora di supervisione | 50% del totale dei crediti. | fino a un massimo di 20 crediti nel triennio |
| Partecipazione ad incontri di supervisione condotti da assistenti sociali rivolti a gruppi mono professionali. | 1 credito per ogni ora di supervisione | 30% del totale dei crediti. | fino a un massimo di 45 crediti nel triennio |
| Partecipazione ad incontri di supervisione condotti da assistenti sociali e no rivolti a gruppi multiprofessionali. | 1 credito per ogni ora di supervisione | 15% del totale dei crediti. | fino a un massimo di 20 crediti nel triennio |
| Formazione sul campo (gruppi di studio e di lavoro finalizzati all'elaborazione di protocolli operativi tra servizi, gruppi di ricerca, audit, elaborazione di buone prassi, ecc.) (vedi specifiche al punto C) | 1 credito ogni 2 ore, per programmi di lavoro che prevedono un minimo di 10 ore di impegno | 20% del totale dei crediti. | fino a un massimo di 20 crediti nel triennio |
| Attività formative accreditabili ex post di cui all'art. 3 comma 7 lettere c, d, f | Crediti formativi | Crediti deontologici | Fino a un massimo di 30 crediti nel triennio |
| Svolgimento di attività di Supervisione professionale (cfr. LEPS) | 1 credito l'ora | 60% del total dei crediti | |
| Supervisore e tutor accademico di tirocinio del corso di laurea di Servizio sociale (L 39) e Corso di laurea magistrale (LM 87), master e tirocinio di adattamento per il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero | 2 crediti per ogni tirocinio seguito | 3 crediti deontologici per ogni tirocinio seguito | Per un massimo di 3 esperienze nel triennio |
| Attività di docenza | 1 credito formativo per | 30% del totale dei crediti | |



| | | | |
|---|---|---|--|
| universitaria delle materie di servizio sociale nei Corsi di laurea triennale e magistrale. | il numero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati | | |
| Svolgimento di relazioni o lezioni nell'ambito di convegni, seminari e altri eventi formativi | 3 crediti a relazione | di cui 1 deontologico | |
| Redazione di pubblicazioni, articoli, saggi, monografie, testi collettanei, anche in formato elettronico, ai quali viene attribuito il codice ISBN Monografie Articoli e saggi pubblicati esclusivamente su riviste specializzate a rilevanza nazionale o internazionale, anche on line (regolarmente registrate), o edite dai Consigli regionali o dal Consiglio nazionale e da loro enti controllati (Fondazioni, associazioni, ecc.) | | 15 crediti formativi deontologici per testo 5 crediti formativi deontologici per articolo. | |

Rimane di competenza del Consiglio Nazionale dell'ordine degli Assistenti Sociali l'attribuzione di crediti formativi con riferimento a:

- eventi formativi realizzati all'estero, la cui richiesta va presentata nell'anno di svolgimento;
- eventi a carattere nazionale o rivolti contemporaneamente ad almeno due Regioni, anche quando realizzati a distanza in modalità sincrona o asincrona (FAD);
- svolgimento di questionari online predisposti dai Consigli regionali o dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, dalle loro Fondazioni e dalle Università, ai fini di ricerche sulla professione di assistente sociale.

ART. 7 (Esoneri)

1. L'esonero avviene su istanza presentata dall'interessato al Consiglio regionale di appartenenza, utilizzando l'apposito format allo scopo predisposto nell'area riservata del sito del Consiglio nazionale. La domanda di esonero va presentata, a pena d'inammissibilità, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura del triennio formativo al quale si riferisce l'impedimento.
2. Nella domanda l'iscritto autocertifica di trovarsi in una delle seguenti condizioni di impedimento:
 - a. maternità/paternità, adozione/ affido per la durata massima di dodici mesi;
 - b. grave malattia o infortunio;
 - c. interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi;
 - d. interruzione dell'attività professionale per trasferimento all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi;
 - e. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.



3. Il Consiglio regionale procede all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di esonero in base all'istruttoria condotta dalla Commissione Consultiva per l'autorizzazione della formazione continua secondo le indicazioni della Scheda n. 6 allegata al vigente Regolamento per la Formazione Continua approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali e valutata la gravità e la specificità della situazione rappresentata.
4. La decisione sull'istanza di esonero deve essere comunicata entro 45 giorni dalla data dell'istanza. In caso di mancata risposta entro detto termine l'istanza di esonero si intende accettata.
5. All'accoglimento dell'istanza di esonero consegue la riduzione dei crediti formativi, compresi quelli formativi deontologici, da acquisire nel corso del triennio, secondo le indicazioni riportate nella Scheda n. 6, allegata al vigente Regolamento per la Formazione Continua approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali.
6. Qualora le dichiarazioni sottese alla domanda di esonero risultino mendaci, il Consiglio regionale procede alla segnalazione alle autorità competenti e, contestualmente, alla segnalazione disciplinare al Consiglio territoriale competente.

In base a quanto previsto dalla Scheda n. 6 del nuovo Regolamento sulla Formazione Continua del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, per le motivazioni sulle richieste di esonero, il Consiglio regionale si attiene ai seguenti parametri:

| | |
|---|--|
| Maternità/paternità, adozione, affido (periodo di maternità facoltativa o congedo parentale). | Per ogni singola gravidanza viene riconosciuto l'esonero massimo di 20 crediti di cui 5 deontologici, indipendentemente dai mesi di astensione. |
| Esonero per malattia grave, infortunio, gravidanza con complicanze della gestazione o in presenza di malattie preesistenti che possono aggravare la gestazione. | L'esonero viene applicato per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 3mesi. Per ogni mese di malattia esonero di 1,67 crediti, comprensivo dei crediti deontologici. |
| Assistenza al coniuge/partner o figli/parenti/affini entro il secondo grado affetti da grave malattia, riconosciuta in base alla legge 104/92, art 33, o da infortunio. | L'esonero può essere richiesto per i periodi di congedo L. n.104/92 continuativi uguali e superiori a 60 giorni. Per ogni mese, esonero di 1,67 crediti, comprensivo dei crediti deontologici. |
| Esonero per interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi anche non consecutivi: disoccupati, inoccupati, altra occupazione. | Esonero massimo: 45 crediti nel triennio vanno conseguiti i 15 crediti formativi deontologici. |
| Esonero per interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi permanenza all'estero. | Esonero dei crediti, anche deontologici, commisurato ai mesi di permanenza all'estero. |
| Professionisti pensionati che scelgono di rimanere iscritti all'Albo pur non esercitando alcuna attività professionale (anche formativa). | Esonero max. 45 crediti nel triennio dei quali 10 deontologici. |
| Incarichi pubblici elettivi. | Esonero max. 45 crediti formativi nel triennio, dei quali 10 deontologici. |
| Altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore: <ul style="list-style-type: none">• professionisti che esercitano la loro attività in zone colpite da catastrofi naturali o che siano stati colpiti direttamente dai suddetti eventi;• altre situazioni. | Esonero 1,67 crediti al mese, comprensivo dei crediti deontologici. |

ART. 8 (Recupero dei crediti mancanti per gli iscritti parzialmente inadempienti)

1. L'assistente sociale che abbia raggiunto nel triennio i crediti complessivi stabiliti dall'art. 3 comma 8 del vigente Regolamento per la Formazione Continua, ma risulti inadempiente per i crediti deontologici, può



recuperarli nel primo anno del triennio successivo a quello in cui si è verificato il debito. I crediti formativi deontologici eventualmente recuperati devono risultare in aggiunta rispetto ai 15 dovuti.

2. L'eventuale recupero dei crediti non assolti deve avvenire entro e non oltre la conclusione del primo anno del triennio formativo successivo, ed è accertato con riferimento alla situazione dichiarata dall'iscritto all'interno della propria area riservata alla data del 31 marzo del secondo anno del triennio successivo.
3. Il mancato conseguimento di tutti i crediti dovuti e il mancato recupero ai sensi del presente articolo, comportano, alla scadenza del triennio formativo, conteggiato progressivamente a partire dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento della Formazione Continua attualmente in vigore, l'avvio delle procedure previste all'art. 29 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, in vigore dal 7 maggio 2021, per l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo formativo e del conseguente illecito disciplinare a carico dell'iscritto.

ART. 9 (Convenzione e/o cooperazione con altri soggetti pubblici o privati)

In conformità con l'art. 7, comma 5 del D.P.R. n. 137/2012, il Consiglio regionale stipula protocolli, convenzioni o accordi, anche a carattere temporaneo o per singoli eventi con soggetti pubblici e privati, anche del Terzo Settore, al fine di favorire e ampliare l'offerta formativa per i propri iscritti.

L'accordo deve essere strutturato, secondo la tipologia prescelta, attraverso l'inserimento dei dati e delle informazioni contenute nei relativi format disponibili sulla piattaforma nazionale e, in ogni caso, non può ritenersi sostitutivo dell'autorizzazione e del rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per la Formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali e delle relative Schede allegate.

ART. 10 (Norme finali e transitorie)

In considerazione delle condizioni emergenziali create nel triennio 2020-2022, gli iscritti che abbiano conseguito almeno 40 crediti formativi, possono recuperare i 20 crediti mancanti entro il primo anno del triennio 2023-2025 secondo le modalità di cui al presente articolo.

Coerentemente con quanto disposto al comma 1, i neo-iscritti che, al termine del triennio formativo citato, abbiano conseguito almeno 2/3 dei crediti dovuti, possono recuperare quelli mancanti nel corso del primo anno del triennio formativo successivo, così come indicato all'art.3 comma 8 del Regolamento della Formazione continua.

I crediti devono essere recuperati entro il primo anno del triennio 2023-2025.

I crediti eventualmente recuperati devono risultare in aggiunta rispetto a quelli dovuti.

Il mancato recupero dei crediti dovuti comporta, alla scadenza di cui all'art. 3 comma 3 del Regolamento della formazione continua attualmente in vigore, l'avvio delle procedure previste all'art. 29 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, in vigore dal 7 maggio 2021, per l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo formativo e del conseguente illecito disciplinare a carico dell'iscritto.

Il presente Regolamento sostituisce il "Regolamento regionale per la Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua" approvato con delibera n. 75 del 28 febbraio 2020, che pertanto si intende abrogato.